CAMERA DEI DEPUTATI N. **5205**-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza il 20 gennaio 1999

(Relatore: **RUFFINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDREATTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari

Presentato il 4 agosto 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione difesa ha esaminato l'allegato disegno di legge in ordine al quale si rileva quanto segue.

1. Ambito dell'intervento normativo.

Il disegno di legge in esame, presentato dal Governo, ha il fine di porre un freno al rilevante esodo dei piloti militari che, attratti dall'offerta di un migliore trattamento economico e da una più gratificante valorizzazione professionale, transitano in numero crescente dall'aviazione militare a quella civile. Il fenomeno appare preoccupate in quanto determina forti squilibri all'interno del settore operativo ed addestrativo delle forze aeree. L'esodo, infatti, riguarda prevalentemente ufficiali piloti nei gradi da capitano a tenente colonnello che ricoprono posti chiave per la sicurezza e l'efficacia dell'attività di volo.

In base ai dati forniti dal Sottosegretario alla difesa, Giovanni Rivera, alla IV Commissione della Camera il 12 febbraio 1998, in risposta all'interrogazione n. 5-03125, presentata dal deputato Mitolo, negli ultimi anni il fenomeno ha subito un netto incremento, interessando alcune centinaia di piloti militari, in particolare 80 nel 1995 e 120 nel 1996, mentre nell'anno in corso le domande presentate al momento della risposta avevano già superato le 130 unità. Ciò comporta anche un notevole danno economico per l'amministrazione della difesa, in quanto l'addestramento di un ufficiale pilota costa allo Stato dai 6 ai 10 miliardi di lire.

Le cause del fenomeno sono molteplici: insufficiente riconoscimento del ruolo delle Forze armate; deterioramento della qualità della vita in connessione con i frequenti trasferimenti ed i disagi cui vengono sottoposte le famiglie; limitate possibilità di esprimere la propria professionalità, e via di seguito.

Il problema affrontato dal disegno di legge è stato già oggetto di attenzione anche da parte del Senato che, nel corso dei lavori per la finanziaria per il 1998, ha approvato, nella seduta del 19 novembre 1997, un ordine del giorno (9.2793.718), presentato dai senatori Manca, Palombo ed altri, accettato dal Governo come raccomandazione, con cui si impegnava il Governo a predisporre una normativa istitutiva di un emolumento aggiuntivo al trattamento economico del pilota militare che ne premi la professionalità e sia tale da disincentivarne l'esodo.

Come sottolineato dalla relazione tecnico-normativa annessa al disegno di legge, la disciplina delle ferme obbligatorie è contenuta principalmente nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali.

Detta norma contiene la disciplina degli obblighi di servizio e prevede, al comma 1, che gli allievi delle Accademie militari, all'atto dell'ammissione dei corsi normali delle Accademie delle tre Armi, contraggano una ferma di nove anni che assorbe quella rimasta da espletare (comma 2). Tale ferma è elevata a dieci anni per gli iscritti ai corsi di laurea della durata di cinque anni, a undici anni per gli iscritti ai corsi di laurea della durata di sei anni, ed a quattordici anni per gli appartenenti al

ruolo naviganti normale dell'Aeronautica (comma 3). Se poi i frequentatori dei corsi normali delle Accademie fruiscono di proroghe per il completamento del ciclo formativo, devono contrarre un'ulteriore ferma di durata equivalente al periodo di proroga concesso (comma 4).

Gli ufficiali reclutati in servizio permanente nei ruoli normali delle Forze armate mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, quelli reclutati nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e quelli reclutati per concorso o a domanda nei ruoli speciali delle Forze armate (articoli 4, commi 4 e 5 e 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo), devono contrarre, al momento del superamento del corso applicativo, una ferma di cinque anni che decorre dall'inizio del corso o dalla scadenza della precedente ferma (comma 5).

Gli ufficiali del ruolo speciale dei naviganti dell'Aeronautica e gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto, reclutati, prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, mediante concorso per titoli ed esami e superamento di un successivo corso (articolo 5, comma 2, lettera *a)*), devono contrarre una ferma di dodici anni, a decorrere dall'inizio del corso previsto da detta norma, che assorbe la ferma contratta in precedenza (comma 6).

Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o ufficiali piloti di complemento restano valide nel caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo (comma 7).

Infine, il comma 8 prevede che la partecipazione ai corsi di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonché ai corsi di elevato livello professionale, che sono determinati con decreto ministeriale per ciascuna forza armata, comporta un'ulteriore ferma di cinque anni a decorrere dalla scadenza della precedente ferma. Tale disposizione deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, che stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, debbano permanere in servizio per un periodo pari al doppio della durata del corso o dell'incarico.

2. Istruttoria legislativa svolta.

La Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge il 4 novembre 1998. Sul testo del disegno di legge si sono registrati larghi consensi in quanto contenente misure invocate da più parti, in una situazione di emergenza caratterizzata dalla pressione delle imprese di trasporto aereo private che, operando in un mercato governato dalle regole delle libera concorrenza, hanno estremo interesse nel procurarsi piloti militari già formati ed addestrati, e quindi pronti all'impiego operativo.

Allo scopo di vagliare in pieno tale profilo la Commissione ha svolto, il 2 dicembre 1998, l'audizione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale Mario Arpino, che ha sottolineato come il fenomeno dell'esodo dei piloti militari verso le imprese di trasporto aereo sia un fenomeno generalizzato in tutti i paesi dotati di una moderna ed efficiente aviazione militare, offrendo dati e riferimenti numerici a dimostrazione della gravità del fenomeno per quanto riguarda l'Italia *(vedi resoconto stenografico dell'audizione)*.

La Commissione ha acquisito il parere favorevole con una osservazione della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, ed il parere favorevole con una condizione (recepita nel testo) della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione.

La Commissione ha dedicato all'esame del disegno di legge, in aggiunta alle ricordate sedute del 4 novembre e del 2 dicem-

bre 1998, anche le sedute del 10 e 15 dicembre 1998 e del 20 gennaio 1999.

3. Illustrazione dell'articolato.

Il disegno di legge nel testo deliberato dalla Commissione intende far fronte al problema descritto utilizzando due distinti strumenti: un tipo volontario e l'altro obbligatorio.

L'articolo 1, comma 1, del progetto introduce una ferma volontaria, della durata di due anni e rinnovabile non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età, cui sono ammessi gli ufficiali piloti al termine delle ferme obbligatorie. Attraverso questa norma si intende incentivare la permanenza dei piloti attualmente in costanza di ferma che saranno invogliati a contrarre le ferme volontarie dai premi previsti *una tantum* dal comma 2 del medesimo articolo 1: 18 milioni per il primo biennio; 22 per il secondo; 26 per il terzo e 30 per il quarto.

L'articolo 2 estende invece di due anni la durata delle ferme obbligatorie previste dalle vigenti norme. Tale estensione sarà applicata agli ufficiali piloti da reclutare successivamente all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 contiene, infine, la norma di copertura finanziaria.

Rilevata l'urgenza del provvedimento per la funzionalità l'Aeronautica militare, se ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Elvio RUFFINO, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, si segnala l'esigenza di esplicitare i riferimenti alle norme sulle ferme obbligatorie.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« ART. 3. – 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 6.238 milioni per l'anno 1999, in lire 1.118 milioni per l'anno 2000, in lire 6.603 milioni per l'anno 2001, in lire 1.963 milioni per l'anno 2002, in lire 6.315 milioni per l'anno 2003, in lire 2.740 milioni per l'anno 2004, in lire 5.726 milioni per l'anno 2005, in lire 3.736 milioni per l'anno 2006 e in lire 4.032 milioni annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Gli ufficiali piloti in servizio permanente dell'Aeronautica militare al termine delle ferme obbligatorie sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.	1. **Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio,** sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.
2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto in unica soluzione un premio nei seguenti importi: *a)* diciotto milioni di lire per il primo biennio; *b)* ventidue milioni di lire per il secondo biennio; *c)* ventisei milioni di lire per il terzo biennio; *d)* trenta milioni di lire per il quarto biennio.	2. *Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
1. Per gli ufficiali piloti in servizio permanente dell'Aeronautica militare da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.	1. Per gli ufficiali in servizio permanente **di cui all'articolo 1** da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 4.516 milioni per l'anno 1998 in lire 939 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.747 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento	**1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 6.238 milioni per l'anno 1999, in lire 1.118 milioni per l'anno 2000, in lire 6.603 milioni per l'anno 2001, in lire 1.963 milioni per l'anno 2002, in lire 6.315 milioni per l'anno 2003, in lire**

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2.740 milioni per l'anno 2004, in lire 5.726 milioni per l'anno 2005, in lire 3.736 milioni per l'anno 2006 e in lire 4.032 milioni annue a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-5205B
Lire 500